



PROVINCIA DI RAVENNA

SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE (PA) 3° FASE , AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 N. 194, RELATIVAMENTE ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI PROVINCIALI CON FLUSSI MAGGIORI DI 3.000.000 AUTOVEICOLI/ANNO E PER INDAGINE STRUMENTALE DEL RUMORE AMBIENTALE PRESSO I RICETTORI SENSIBILI NEI QUALI SONO EMERSE DELLE CRITICITA' NEL CORSO DELLA STESURA DELLA MAPPATURA ACUSTICA RELATIVA AI FLUSSI VEICOLARI DELL'ANNO 2016

TRA

La Provincia di Ravenna, rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, dott. Ing. Paolo Nobile

E

F.I.A. FUTURA INDUSTRIA AMBIENTALE DI GILIBERTI FABIO E BERNINI F. S.N.C con Sede Legale: Via Ponchielli, 13 - 41030 - BOMPORTO (MO) P.IVA e C.F. 02357360367

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto dell'incarico

1. La Provincia di Ravenna affida alla F.I.A. FUTURA INDUSTRIA AMBIENTALE DI GILIBERTI FABIO E BERNINI F. S.N.C con Sede Legale: Via Ponchielli, 13 - 41030 - BOMPORTO (MO) P.IVA e C.F. 02357360367 la prestazione professionale di "Redazione del Piano di azione (PA) relativo alle infrastrutture stradali provinciali con flussi maggiori di 3.000.000 di autoveicoli/anno - 3a Fase" e per la esecuzione di indagine strumentale del rumore ambientale presso i ricettori sensibili nei quali sono emerse delle criticità nel corso della stesura della mappatura acustica relativa ai flussi veicolari dell'anno 2016 con aggiornamento delle mappature acustiche relativamente alle infrastrutture stradali provinciali con flussi maggiori di 3.000.000 di autoveicoli/anno riferite all'anno 2016 (fase 3) ed dei relativi dataflow , ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194 da attuarsi in conformità alle normative vigenti e nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente disciplinare.

ART. 2

Modalità di attuazione dell'incarico

1 F.I.A. FUTURA INDUSTRIA AMBIENTALE DI GILIBERTI FABIO E BERNINI F. S.N.C svolgerà l'incarico oltre che sulla base delle prescrizioni ed indicazioni di cui al presente disciplinare, in osservanza alle disposizioni che verranno impartite dalla Provincia per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.

2. L'incarico dovrà essere svolto in conformità alle vigenti norme di legge ascrivibili all'ambito dell'incarico stesso, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e smi ed al DPR 207/2010 e smi e prevederà:

A. Ottemperare agli obblighi normativi relativi alla fase 3 previsti dal D.Lgs n. 194/2005 che nello specifico, prevedono : la stesura del Piano di azione (PA) (aggiornamento fase 1 e fase 2) in riferimento al D.Lgs. 194/05 relativamente alle infrastrutture con flussi maggiori di 3.000.000 di autoveicoli/anno di seguito identificate all'allegato A;

B. l'indagine strumentale del rumore ambientale presso i ricettori sensibili di seguito identificate all'allegato A;

ART. 3

Tempi di attuazione dell'incarico

1. La presente prestazione professionale termina all'atto della trasmissione dei file richiesti dalla Comunità Europea (DF7_10.xls; DF7_10_summary.doc) da inviare alla regione Emilia Romagna per inoltro al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) entro il 18 Luglio 2018;

ART. 4

Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico

1. La vigilanza ed il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 5

Corrispettivo per l'incarico

1. Il corrispettivo per l'attuazione dell'incarico di cui all'articolo 1 è stabilito in Euro 8'400,00 (dicono euro ottomilaquattrocento/00) oltre contributi previdenziali ed Iva, e così per complessivi euro 10'248,00.

ART. 6

Elaborati e ricerca

1. Gli elaborati realizzati in attuazione della presente convenzione **sono proprietà** della Provincia e non possono essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

ART. 7

Modalità di pagamento

1. I pagamenti **vengono effettuati** entro trenta giorni dall'atto di liquidazione del dirigente del settore Lavori Pubblici, corredato della prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

Il corrispettivo sarà liquidato in duplice soluzione :

per un importo pari all' 80% del totale a seguito della presentazione da parte del professionista incaricato del materiale idoneo alla Adozione , pubblicazione e successiva Approvazione del Piano di Azione Fase 3 .

Il rimanente 20% a Saldo ad avvenuta trasmissione di cui all'art 3 del presente disciplinare.

2. I pagamenti a favore del professionista saranno effettuati dall'Ente tramite il tesoriere provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dal professionista insieme alle generalità del soggetto delegato, sotto indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente.

Il numero di conto corrente è _____ presso la Banca _____

3. il Sig. GILIBERTI FABIO., nato a MODENA il 31/08/1970 , codice fiscale GLBFBA70M31F257X è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato nel comma precedente.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 8

Oneri del professionista

1. Il professionista si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 9

Ritardi nei pagamenti

1. In caso di ritardo eccedenti i **giorni 30** (trenta) nel pagamento del corrispettivo sono applicati gli interessi legali.

ART. 10

Penalità

1. In caso di ritardo nell'attuazione dell'incarico, **verrà applicata** una penale di importo pari ad 1/1000 del valore dell'incarico per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul corrispettivo.

ART. 11

Cauzione definitiva

1. Si prescinde dalla cauzione, avendo il professionista apportato un miglioramento al corrispettivo del contratto.

ART. 12

Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in merito.

ART. 13

Domicilio

1. Agli effetti della presente convenzione le parti **eleggono** domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

ART. 14

Regime fiscale

1. La presente **scrittura privata**, non autenticata, relativa alle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ART. 15

Controversie

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole è **deferita** al giudizio del giudice ordinario.

ART. 16

Risoluzione

1. Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 17

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Ravenna, li.....

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
dott. ing. Paolo Nobile

.....
L'Affidatario
.....